



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 43/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0028/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Dott. Salvatore Mezzacapo – Vice Presidente;

Dott. Luigi Caso – Componente (relatore);

Dott. Gaetano Caputi – Componente;

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 43/CFA del 2019, proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. rappresentata e difesa dall'avvocato Cacciotti

Contro

la Procura Federale

per la riforma del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Decisione n. 3/TFN 2019/2020, avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. vigente *ratione temporis* per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante sig. Matthaios Poulinakis seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 1936/1266 pf18-19 GC/GT/ma del 7.8.2019

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Caso e uditi gli avvocati;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 20 settembre 2019, la F.C. RIETI s.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare – (Com. Uff. N. 3/TFN del 06/09/2019) con la quale le era stata comminata la sanzione di euro 20.000,00 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la violazione, posta in essere dal proprio legale rappresentante, dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 1), lett. e), titolo III - Criteri sportivi e organizzativi – del Manuale delle licenze nazionali per la serie C 2018/2019 pubblicato con Comunicato ufficiale n. 50 del 24/05/2018.

Conformemente a quanto disposto dal punto 1), lett. e) titolo III del citato Manuale, la reclamante società si era impegnata, per il tramite del proprio legale rappresentante, a tesserare entro il 30 novembre 2018 (termine poi prorogato al 31 gennaio 2019 dal Comunicato ufficiale 14/A del 30 novembre 2018) almeno 20 calciatrici under 12, all'interno del proprio settore giovanile ovvero ad ottemperare al detto obbligo attraverso le modalità alternative previste dalla medesima disposizione. Tra queste, vi era la possibilità di stipulare (entro la data del 30 novembre 2018, anch'essa prorogata al 31 gennaio 2019 dal medesimo C.U. 14/A del 2018) accordi di licenza per l'utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi con “società affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai campionati di Serie A, di Serie B o campionato Interregionale, con sede nella stessa provincia”.

Ad avviso della reclamante, tale obbligo era stato assolto attraverso la stipula, in data 30 gennaio 2019, di accordo di licenza per l'utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi con la ASD Città Ducale Calcio a 5, trasmesso alla FIGC il successivo 31 gennaio 2019. La medesima reclamante, peraltro, considerava errata l'impugnata sentenza nella parte in cui faceva derivare la prova dei fatti dedotti nel deferimento dalla mancata contestazione degli stessi da parte della deferita società (la quale, peraltro, asseriva di non aver avuto comunicazione dell'udienza).

In subordine, la reclamante chiedeva una riduzione della sanzione, in considerazione della condotta posta in essere ed estrinsecatasi nell'assunzione di onere organizzativi ed economici, conseguenti al suddetto accordo.

Nel corso della riunione del 16 ottobre 2019, il rappresentante della reclamante insisteva per l'accoglimento del proprio ricorso; il rappresentante della Procura federale eccepiva

l'inidoneità dell'accordo prodotto, al fine di ottemperare all'obbligo di cui al punto 1), lett. e) titolo III del già citato Manuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo non merita accoglimento.

Ai sensi del punto 1), lett. e), titolo III - Criteri sportivi e organizzativi – del Manuale delle licenze nazionali per la serie C 2018/2019 pubblicato con Comunicato ufficiale n. 50 del 24/05/2018, la società neo promossa in C può, anziché tesserare almeno 20 calciatrici under 12, all'interno del proprio settore giovanile, stipulare un accordo di licenza per l'utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi con "società affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai campionati di Serie A, di Serie B o campionato Interregionale, con sede nella stessa provincia". Nel caso di specie, però, l'accordo prodotto dalla reclamante non appare conforme alla prescritta disposizione, atteso che lo stesso è stato siglato non con società di calcio militante nei suddetti campionati ma con società di Calcio a 5, pertanto non rientrante nel citato elenco.

Parimenti da respingere è la domanda, proposta in via subordinata, di riduzione dell'importo della sanzione, atteso che la stessa è pari al minimo edittale previsto.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l., lo respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

IL VICE PRESIDENTE

f.to

Salvatore Mezzacapo

L'ESTENSORE

f.to

Luigi Caso

Depositato in Roma il 21 ottobre 2019

IL SEGRETARIO

f.to

Antonio Metititeri

